



**COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI**  
*Città Metropolitana di Catania*  
*Collegio dei Revisori dei Conti*

COMUNE S. AGATA LI BATTIATI  
- PROTOCOLLO GENERALE -

Num. Prot. ....

16655

del .....

19-10-2020

**VERBALE N. 23/2020**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI TARI 2020- TOSAP 2020 E IMPOSTA PUBBLICITÀ 2020, ARTICOLO 11 LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI ART.11 L.R. N.9/2020".**

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 10,00 in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 20 del giorno 26.06.2018, immediatamente esecutiva, si è riunito nelle persone di :

Dr. Uccello Daniele - Presidente;

Dr. Salvatore Maria Garufi - Componente.

D.ssa Petrolo Concetta – Componente;

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Responsabile del Settore 2° - Servizi Finanziari e notificata a mezzo mail in data 16.10.2020, avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI TARI 2020- TOSAP 2020 E IMPOSTA PUBBLICITÀ 2020 ARTICOLO 11 LEGGE REGIONALE N. 9/2020- FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI ART.11 L.R. N.9/2020".

Il Collegio de Revisori dei Conti:

**Richiamato** l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 1, lettera b) punto 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**Vista** la proposta di deliberazione indicata in oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 16/10/2020 per l'espressione del prescritto parere;

**Premesso** che con l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che come indicato all'interno della proposta, è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale, e che per ciò che concerne il Comune di Sant'Agata Li Battiati la predetta norma ha determinato il fondo spettante in complessivi € 391.625,28;

L'Amministrazione attiva ha espresso la direttiva di estendere le agevolazioni TARI, Tosap e imposta sulla pubblicità da imputare al Fondo Perequativo;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

**Visti** i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

**Richiamati** i Regolamenti per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), TOSAP e imposta sulla pubblicità;

**Considerato** che ai fini dell'attuazione della direttiva dell'Amministrazione attiva occorre integrare i superiori regolamenti attraverso al fine di contenere le misure straordinarie valide per il solo

2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020;

**Considerato** che la misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, dovrà essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e la sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente triplice condizione sospensiva:

- 1) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza Regione - Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i criteri di riparto;
- 2) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Sant'Agata Li Battiti e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- 3) la terza condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

**Considerato che:**

- nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1) sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso;
- Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

**Ritenuto** che le modifiche apportate ai Regolamento comunale TARI, TOSAP e Imposta sulla pubblicità appaiono in linea con la nuova normativa in materia;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente

ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, "che poggia, giova ribadirlo, sulla neutralità, ai fini degli equilibri di bilancio, degli effetti prodotti dalla proposta attuativa dell'art.li cit. relativamente al tributo TARI";

### **Esprime**

parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI TARI 2020 - TOSAP 2020 E IMPOSTA PUBBLICITÀ 2020, ARTICOLO 11 LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI ART.11 L.R. N.9/2020".

Data, lì 17.10.2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

\*F.to Dott. Daniele Uccello

\*F.to D.ssa Concetta Petrolo

\*F.to Dott. Salvatore Maria Garufi

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2 D.Lgs.39/1993